



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Pres. Sez. Maria Annunziata RUCIRETA	Presidente
Cons. Nicola BONTEMPO	Componente, Relatore
Cons. Francesco BELSANTI	Componente
Cons. Paolo BERTOZZI	Componente
Primo Ref. Fabio ALPINI	Componente
Ref. Rosaria DI BLASI	Componente
Ref. Anna PETA	Componente

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti predisposte secondo criteri e linee guida definiti unitariamente dalla Corte dei conti;

VISTO l'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012 il quale, tra l'altro, prevede l'esame da parte delle Sezioni regionali di controllo dei rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della l. n. 266/2005 ai fini della verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni e del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio; e che, ove l'esame determini l'accertamento di squilibri

economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento l'ente locale debba adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, la cui mancata adozione o verifica con esito negativo da parte delle Sezioni regionali di controllo preclude l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le disposizioni procedurali relative al processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2017, 2018 e 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 16 del 24 luglio 2018, n. 12 del 11 giugno 2019 e n. 9 del 28 maggio 2020;

VISTA la propria deliberazione n. 4 del 29 marzo 2021, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2021, prevedendo, oltre all'esame congiunto dei rendiconti 2017 e 2018, anche l'estensione del controllo ai rendiconti dell'esercizio 2019;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013", i cui principi vengono confermati, con i relativi adattamenti, anche per l'analisi dell'esercizio 2017, 2018 e 2019 (integrando l'attività di controllo alla corretta applicazione dei nuovi principi contabili introdotti dal d.lgs. n. 118/2011);

CONSIDERATO che la Sezione - seguendo anche gli orientamenti assunti dalla Sezione delle autonomie - ritiene che la gravità delle irregolarità contabili meritevoli di segnalazione non sia tanto da valutare alla stregua delle modalità e/o del grado di scostamento dalla norma, quanto, soprattutto, del rischio di ripercussioni sugli equilibri di bilancio;

PRECISATO che l'esame condotto dalla Sezione, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo da un'analisi dei fatti gestionali sottostanti, che, comunque, potrebbero essere oggetto di eventuali successive verifiche;

CONSIDERATO che l'esame svolto dalla Sezione ha avuto ad oggetto alcuni profili relativi a: risultato di amministrazione, capacità di indebitamento, rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica, spesa del personale;

CONSIDERATO che, come specificato nella citata deliberazione n. 171/2014, le irregolarità individuate dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli

aspetti critici che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del controllo non ne comporta una valutazione positiva;

VISTE le note n. 4120 del 21 maggio 2019, n. 9189 del 30 ottobre 2019 e n. 8638 del 11 dicembre 2020 con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nel sistema Con.Te. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2017, 2018 e 2019;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del Comune di **MONTEVARCHI (AR)** in ordine ai rendiconti 2017, 2018 e 2019;

ESAMINATI la documentazione pervenuta e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

VISTE le Osservazioni formulate dal Magistrato Istruttore, recanti le risultanze dell'istruttoria svolta dallo stesso sui rendiconti 2017, 2018 e 2019, inviate all'Ente in data 7 ottobre 2022 (prot. n. 7557) con avviso della facoltà dell'Ente stesso di far pervenire eventuali deduzioni (e documentazione a corredo ritenuta necessaria) entro e non oltre il 13 ottobre 2022;

CONSIDERATO che l'Ente non ha trasmesso alcuna deduzione o documentazione integrativa in relazione alle citate Osservazioni del M.I.;

UDITO il relatore, Cons. Nicola Bontempo;

RITENUTO IN FATTO

L'analisi dei rendiconti 2017, 2018 e 2019 del **Comune di MONTEVARCHI (AR)**, come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

Rendiconto 2017

Il risultato di amministrazione (R.A.) al 31.12.2017 evidenzia un **avanzo di €.644.121,58**. Infatti, a fronte di un avanzo contabile di gestione di €.4.642.884,97 l'Ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (€.3.224.988,05), vincolate (€.30.000,00 per vincoli formalmente attribuiti dall'ente) e destinate ad investimenti (€.743.775,34), per complessivi €. 3.998.763,39.

Peraltro, a seguito dell'istruttoria svolta, **tale avanzo va ridefinito in €.387.496,64** (con un peggioramento di €.256.624,94 rispetto a quello definito nel rendiconto) poiché l'Ente:

- a. non ha costituito vincoli da mutui per €.10.764,39 riferiti ad avanzo generato da cancellazioni di residui passivi effettuate col riaccertamento ordinario. Il mancato vincolo è dipeso dalla cancellazione di residui attivi della stessa natura effettuata nell'esercizio, ancorché siffatta compensazione non risulti

ammissibile in quanto i residui attivi cancellati non sono risultati correlati ai residui passivi eliminati, né confluiti nella quota vincolata del R.A. 2016;

- b. ha definito una minore quota destinata agli investimenti per €.245.860,55 (derivanti da cancellazioni di residui passivi effettuate col riaccertamento ordinario), avendo appostato a tale titolo €.743.775,34 anziché €.989.635,89. Il mancato vincolo è dipeso dalla cancellazione di residui attivi della stessa natura effettuata nell'esercizio, ancorché siffatta compensazione non risulti ammissibile in quanto i residui attivi cancellati non sono risultati correlati ai residui passivi eliminati, né confluiti nella quota vincolata del R.A. 2016.

Rendiconto 2018

Il R.A. al 31.12.2018 evidenzia un **avanzo di €.81.310,01**. Infatti, a fronte di un avanzo contabile di gestione di €.6.063.717,04 l'Ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (€.4.197.398,93), vincolate (€.792.330,05, di cui €.30.000,00 per vincoli da trasferimenti ed €.762.330,05 per vincoli da mutui) e destinate ad investimenti (€.992.678,05), per complessivi €.5.982.407,03.

La ridefinizione del R.A. 2017, ove sono stati rilevati minori vincoli nella parte destinata ad investimenti per €.245.860,55, non si riflette sulla composizione del risultato 2018 in quanto, in sede istruttoria, l'Ente ha attestato che la suddetta quota, seppur erroneamente non riallocata nella parte destinata ad investimenti del R.A. 2017, nel corso della gestione 2018 è stata utilizzata, mediante applicazione dell'avanzo disponibile alla parte capitale del bilancio, per le medesime finalità che costituivano l'origine delle risorse da destinare agli investimenti nel risultato 2017.

Peraltro, a seguito dell'istruttoria svolta, **il citato avanzo va ridefinito accertando un disavanzo di €.14.900,79** (con un peggioramento di €.96.210,80 rispetto a quello definito nel rendiconto) poiché l'Ente:

- a. ha apposto minori vincoli da mutui per €.10.764,39, siccome emersi dall'istruttoria sul rendiconto 2017 (v. *supra*) che comporta rideterminazione del R.A. 2018, giacché la quota dei vincoli da mutui va ridefinita in €.773.094,44 anziché in €.762.330,05;
- b. ha definito una minore quota destinata agli investimenti per €.85.446,41, avendo appostato a tale titolo €.992.678,05 anziché €.1.078.124,46, (di cui €.698.000,00 quale avanzo derivante dalla gestione 2017 non applicato al bilancio 2018 e €.380.124,46 quale avanzo realizzato nella gestione di competenza 2018).

Il disavanzo di che trattasi è da qualificare come disavanzo ordinario da finanziare ex art.188 Tuel. **Peraltro**, stante la decisione della Sezione di procedere ad un'analisi congiunta dei rendiconti 2017/2019, occorre rilevare che **al termine della gestione 2019 il disavanzo de quo risulta completamente coperto e riassorbito** (v. *infra*).

Rendiconto 2019

Il R.A. al 31.12.2019 evidenzia **un avanzo di €.12.812,60**. Infatti, a fronte di un avanzo contabile di gestione di €.6.170.564,11, l'Ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (€.4.999.261,17), vincolate (€.809.696,01, di cui €.13.976,37 per vincoli da legge e principi contabili, €.31.464,00 per vincoli da trasferimenti, €.764.255,64 per vincoli da mutui) e destinate ad investimenti (€.348.794,33), per complessivi €.6.157.751,51.

La diversa quantificazione del R.A. 2018, in relazione ai minori vincoli rilevati nella parte destinata ad investimenti per €.85.446,41, non si riflette sulla composizione del risultato 2019. In particolare, in sede istruttoria, l'Ente ha attestato che la suddetta quota, seppur erroneamente non riallocata nella parte destinata ad investimenti del R.A. 2018, nel corso della gestione 2019 è stata utilizzata per un importo pari a €.81.310,01, mediante applicazione dell'avanzo disponibile alla parte capitale del bilancio, per le medesime finalità che costituivano l'origine delle risorse da destinare agli investimenti nel risultato 2018. Tenuto conto della rimanente quota delle poste destinate ad investimenti rideterminate nel R.A. 2018 e non utilizzate nella gestione 2019 (€.4.136,40, *i.e.* €.85.446,41 al netto di €.81.310,01 di avanzo applicato) e di quella originata dalla gestione di competenza 2019 (€.289.450,14) e dalla gestione residui (€.45.314,93), la quota destinata ad investimenti del R.A. 2019 (€.348.794,33) risulta capiente alla ricollocazione di tutte le poste destinate, senza necessità di apporre maggiori vincoli.

Peraltro, a seguito dell'istruttoria svolta, **il citato avanzo va ridefinito in €.2.048,21** (con un peggioramento di €.10.764,39 rispetto a quello definito nel rendiconto) poiché l'Ente ha apposto minori vincoli da mutui per €.10.764,39, siccome emersi dall'istruttoria sul rendiconto 2018 (*v. supra*) che comporta rideterminazione del RA 2019, giacché la quota dei vincoli da mutui va ridefinita in €.775.020,03 anziché in €.764.255,64.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Come emerge dalla parte in Fatto che precede, l'esame dei rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019 del **Comune di MONTEVARCHI (AR)** si è concluso con la rilevazione di irregolarità attinenti : (A) alla non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione per tutti gli esercizi considerati per effetto dell'errata determinazione della componente destinata agli investimenti (negli esercizi 2017 e 2018) e vincolata (per vincoli da mutui, in tutti e tre gli esercizi considerati); (B) alla presenza al termine dell'esercizio 2018 di un disavanzo di amministrazione di €.14.900,79 qualificato come disavanzo ordinario di gestione da finanziare ex art. 188 del Tuel, peraltro completamente riassorbito al termine della gestione 2019.

In proposito si rileva quanto appresso.

A. La non corretta definizione delle componenti del R.A. degli esercizi 2017, 2018 e 2019, per effetto della erronea o incompleta determinazione delle componenti vincolate e destinate dello stesso, costituisce una irregolarità contabile, in quanto risorse che dovevano essere vincolate al finanziamento di specifici interventi o al finanziamento generico di investimenti, risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura. Questo fenomeno, sebbene non abbia assunto dimensioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, comporta una errata rappresentazione del risultato di amministrazione che deve essere corretta al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto e la sana gestione finanziaria. La Sezione ritiene pertanto necessaria l'adozione di adeguati interventi correttivi la cui eventuale mancata assunzione verrà valutata nel prossimo ciclo di controllo, che non potrà prescindere dagli esiti e dalle rideterminazioni definite con la presente deliberazione.

B. Il disavanzo di amministrazione rilevato al termine dell'esercizio 2018 è espressione di situazioni sottostanti contrarie ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria. Tale irregolarità richiederebbe l'adozione di specifiche misure correttive per il ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria (nello specifico, l'Ente dovrebbe provvedere al finanziamento del disavanzo) ma l'esame congiunto delle tre annualità di bilancio impone di valutare la richiesta di interventi correttivi soltanto ove questi risultino ancora necessari a fine periodo. Nella presente fattispecie la Sezione ha rilevato che l'irregolarità ha trovato soluzione già al termine dell'esercizio 2019 in quanto il disavanzo 2018 risulta completamente coperto e riassorbito dalla gestione 2019, la quale si conclude con la presenza di un avanzo di amministrazione. Tale circostanza fa venire meno la necessità di intervento da parte dell'ente in ordine al finanziamento del suddetto disavanzo.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana:

- 1) in ordine alla erronea rappresentazione del risultato di amministrazione degli esercizi 2017, 2018 e 2019, ritiene necessario che l'Ente provveda alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto di tutti e tre gli esercizi come indicato in parte motiva (e ai conseguenti necessari aggiustamenti dei rendiconti e dei bilanci degli esercizi successivi, anche in relazione alla eventuale copertura di spese effettuata con quote di avanzo non correttamente accertate al termine degli esercizi qui esaminati) attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare che dovrà essere trasmessa alla Sezione e la cui eventuale mancata assunzione verrà valutata dalla Sezione stessa nel prossimo ciclo di controllo;

- 2) in ordine alla presenza di un disavanzo di amministrazione al termine dell'esercizio 2018 la Sezione non ritiene necessaria l'adozione di specifici interventi correttivi, per le ragioni di cui in parte motiva;
- 3) dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art.31 d.lgs. 14 marzo 2013, n.33.

Così deciso nella camera di consiglio del 20 ottobre 2022.

IL RELATORE / ESTENSORE
(Cons. Nicola BONTEMPO)
(firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE
(Pres. Sez. Maria Annunziata RUCIRETA)
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 7 novembre 2022.

Il funzionario preposto al servizio di supporto
Claudio FELLI
(firmato digitalmente)